



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

COPIA

**Delibera n. 9
in data 23/03/2015**

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di VENTITRE del mese di MARZO alle ore 20:30 in Sant'Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO	P	MARGUTTI MARCO	P
MARVELLI FILIPPO	P	VERGNANI ILARIA	P
SCIMITARRA OLGA	P	AGAROSSO STEFANIA	P
MASTRANDREA MARIA	P	SANDRI OLINDO	P
TASSINARI SIMONE	P	VACCARI CINZIA	P
BONAZZI SILVIA	P	BARUFFALDI LORENZO	P
BONALDO GIOVANNI	P		

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

TASSINARI SIMONE – Parliamo di TASI, la tassa inserita per la prima volta l'anno scorso che, nel nostro Comune, viene applicata sugli edifici detti prima casa. Come l'anno passato, come ho detto nel punto precedente, la scelta di questa giunta è stata quella di mantenere le aliquote ferme sui livelli dell'anno scorso, quindi la TASI, in questo caso, la scelta fatta l'anno passato fu quella di applicarla al 3 per mille, e con la possibilità di mantenere il 2,5 per mille come aliquota base utile ovviamente per la parte corrente del nostro bilancio, lo 0,5 per mille in più che la legge ci impone giustamente di ridistribuirlo su quelle che sono le agevolazioni legate alla tariffa stessa. Per cui la scelta fu quella di fissare questo dato al 3 per mille e di prevedere una serie di agevolazioni finanziate in parte con lo 0,5 per mille consentito. Perché arrivammo a determinare questa aliquota? Perché volevamo mantenere complessivamente una tassazione simile a quella che gravava sulle prime case ai tempi dell'applicazione dell'IMU sulla prima casa nel 2012, l'ultimo anno in cui è stata presente l'aliquota sulla prima casa. Abbiamo tenuto quello come riferimento e su quel riferimento abbiamo calcolato quello che doveva essere un'agevolazione per le rendite catastali basse che arriva fino a un'esenzione per le rendite molto basse e nello stesso tempo andava a ricalibrare le rendite catastali superiori su quel dato che avevamo tenuto come riferimento.

Abbiamo allo stesso modo già l'anno scorso riapplicato la possibilità di detrazione a seconda del numero dei figli. Quindi alla fine riusciamo a finanziare un intervento che crediamo vada nella direzione appunto di ridistribuire quelle che sono le capacità retributive dei contribuenti. Sicuramente la delibera è ben specificata, mi va di rileggere un po' quelle che sono le aliquote catastali che hanno diritto all'esenzione: quindi da 0 a 400 euro di rendita catastale si ha diritto ad un'esenzione di 150 euro; da 400 a 600 euro di rendita catastale si ha diritto a una detrazione di 100 euro; da 600 a 700 si ha diritto ad una detrazione di 75 e da 700 a 1000 si ha diritto ad un'esenzione di 50 euro. Allo stesso modo la detrazione di 50 euro per ciascun figlio fino ad un massimo di tre di età non superiore a 26 anni purchè dimorante e residente anagraficamente, quindi anche questo è un ulteriore aiuto alle famiglie che hanno figli a carico. In questa sede mi piace anche sottolineare il valore complessivo che hanno le detrazioni e le agevolazioni che noi andiamo a fare, sia sull'IMU, di cui abbiamo parlato precedentemente, sia sulla TASI, di cui parliamo in questo caso. Mi piace farlo perché il complessivo delle detrazioni è di circa 180.000 euro, la cui metà deriva da quello 0,5 per mille in più che abbiamo applicato sulla TASI; questo per dire che gli altri 90.000 euro sono in realtà risorse che la Giunta decide di ridare ai cittadini e quindi rimettere, diciamo, nelle tasche dei cittadini proprio per cercare il giusto grado di giustizia e la possibilità di aiutare, in un momento come questo, i cittadini del nostro Comune. Sono a disposizione, grazie.

SINDACO – E' aperta la discussione.

VACCARI CINZIA – Dato che si parlava di agevolazioni ad esempio per le famiglie che hanno dei figli a carico eccetera, credo che sarebbe interessante avere inserito nelle agevolazioni, anche come hanno fatto altri Comuni, magari sotto altre forme, però di togliere diciamo..una detassazione o in ogni modo appunto delle agevolazioni per chi ad esempi prende un cane al canile o un gatto al gattile; quindi non assolutamente per cani e gatti di razza, però per le famiglie che hanno deciso di adottare anche dalle colonie stesse, visto che stavo guardando proprio l'altro giorno anche a tutto il piano delle colonie che abbiamo nel Comune, sarebbe molto bello iniziare a togliere animali dalle colonie che sicuramente sarebbe un beneficio sia per gli animali che sicuramente anche per delle famiglie che appunto potrebbero avere questo tipo di sgravio e, perché no, anche cercare un miglioramento, anche psicologico, di certe persone, tramite appunto l'adozione di un animale.

SINDACO – Su un tema che è quello del canile, qualche anno fa avevamo fatto un ragionamento nel senso che per il Comune è un costo, perché nel bilancio, se avete avuto modo di vedere, c'è una spesa che il Comune è obbligato sostanzialmente a corrispondere ai canili, quando si trovano cani

randagi, e un ragionamento che avevamo fatto qualche anno fa era di trovare magari anche una soluzione o comunque un incentivo per fare in modo che qualche cittadino potesse andare presso il canile; noi abbiamo la convenzione con la Lega del Cane di Ferrara, e quindi è chiaro che poteva essere un'idea, magari non applicandolo a una questione della TASI ma magari si può fare un ragionamento anche più complessivo, perché il ragionamento, visto che anche il Comune di Bondeno ha fatto qualche iniziativa legata a chi andava presso i canili ad adottare un cane, qualche riduzione l'aveva prevista, e ci potrebbero essere due aspetti, uno studiandolo bene, un'agevolazione per il Comune perché ridurrebbe di un certo numero di costi che oggi sono a bilancio, dall'altra parte ovviamente l'animale sta bene in famiglia rispetto al canile; magari questo è un ragionamento che possiamo approfondire.

SINDACO – Dichiarazioni di voto?

VACCARI CINZIA – Visto che in questo momento non vediamo cose fattive, la nostra dichiarazione di voto è contraria.

AGAROSSO STEFANIA – Per quanto riguarda il gruppo consiliare Valore e Rispetto il voto è contrario, perché questo è un riproporre qualche cosa che già noi, a nostro tempo, non partecipammo, quindi votiamo contrario.

BONALDO GIOVANNI – Sostanzialmente si viene a confermare il 2014 per quanto riguarda le aliquote e le esenzioni, quindi il gruppo di maggioranza da il suo parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge di stabilità – legge 27 dicembre 2013, n. 147 - con la quale è stato istituito, a decorrere dall'anno 2014, il tributo sui servizi indivisibili – TASI;

VISTI in particolare:

- il comma 669, della legge n. 147 del 2013, il quale individua il presupposto impositivo della TASI nel possesso o detenzione “a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli”;
- il comma 675 che dispone che “la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” di cui all’art. 13 del Dl n. 201 del 2011;
- il comma 672, il quale prevede in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- il comma 676, il quale stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
- il comma 678, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

il comma 682, il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TASI, concernente tra l'altro:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi del comma 677 modificato dal comma 679 della Legge 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015 Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

RICHIAMATO l'art. 6 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i Servizi Indivisibili adottato con propria deliberazione n. 26 del 31/07/2014 il quale, in conformità alle disposizioni del comma 682 della legge 147/2013, stabilisce che in sede di approvazione delle aliquote e detrazioni, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9), e a quelle ad essa equiparate con legge e regolamento, e che pertanto al fine di garantire l'equilibrio del bilancio il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, pari ad Euro 566.000,00 attraverso l'applicazione della TASI destinandone il gettito alla copertura parziale (43,95%) dei seguenti costi indivisibili così come desunti dallo schema di Bilancio di Previsione 2015:

Tipologia di spesa	Importo
<i>Pubblica sicurezza e vigilanza (Funzione 3 Servizio 1)</i>	€ 265.756,00
<i>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (Funzione 8)</i>	€ 378.568,00
<i>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Funzione 10 Servizio 4)</i>	€ 483.928,00
<i>Tutela del verde ed altri servizi ambientali (Funzione 9 Servizio 6)</i>	€ 159.500,00
TOTALE	€

1.287.752,00

CONSIDERATO che tale copertura può essere ottenuta applicando l'aliquota del 3,0 per mille solo sulle abitazioni principali e ad esse assimilate, non soggette ad IMU e al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, garantendo la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune attraverso il pagamento della TASI e dell'IMU;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti aliquote:

- 1) aliquota del 3,0 per mille (tre per mille) per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le seguenti unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - Unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - Una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 2) aliquota del 2,5 per mille (due virgola cinque per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 3) aliquota 0,0 per mille (zero per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti

DI DARE ATTO che, le abitazioni principali degli immobili soggetti ad ordinanze sindacali a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al D.L. 74/2012, non ancora agibili, sono esenti dalla TASI fino al 30 giugno 2015 ai sensi del comma 662, art.1 della L.190/2014

(Legge di Stabilità 2015) e dell'art.18 del Regolamento Comunale approvato con delibera n.26 del 31/7/2014;

RITENUTO OPPORTUNO applicare anche per l'anno 2015, l'incremento dell'aliquota dello 0,5 per mille solo per le abitazioni principali e fattispecie assimilate, consentito dal D.L. 16/2014 finalizzato a finanziare, le detrazioni relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 2012 relativamente alla stessa tipologia di immobili;

DATO ATTO che le detrazioni introdotte sono finalizzate ad agevolare i contribuenti possessori di abitazioni principali con rendite più basse e con l'intento di raggiungere l'equivalenza tra ex IMU al 4,00 per mille detrazioni pari a 200 euro;

RITENUTO, inoltre, introdurre le seguenti detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa nella misura di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	detrazione
Da € 0,00 a € 400,00	€ 150,00
Da € 400,01 a € 600,00	€ 100,00
Da € 600,01 a € 700,00	€ 75,00
Da € 700,01 a € 1000,00	€ 50,00

RITENUTO altresì di introdurre un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale e precisamente di aumentare la detrazione di cui al punto precedente di euro 50 per ciascun figlio (max. per n. 3 figli) di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico del soggetto passivo;

DI DARE ATTO che l'ammontare del gettito è stato stimato applicando le aliquote e le detrazioni contenute nella presente deliberazione consiliare, operando sulla banca dati disponibile ed incrociando il dato complessivo risultante con il gettito registrato con l'IMU 2012 sull'abitazione principale:

- A) Stima del gettito complessivo applicando l'aliquota del 3 per mille: € 710.500 (di cui € 91.334 dovuti all'incremento dell'aliquota dello 0,5 per mille consentito dal D.L. 16/2014 finalizzato a finanziare le detrazioni)
- A) Stima dell'ammontare delle detrazioni € 144.500
- B) Stima del gettito netto: € 566.000

DI DARE ATTO che per abitazione principale e pertinenze si intende:

1) Per abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, con esclusione dei fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, i quali saranno soggetti ad IMU;

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

TENUTO CONTO che per le abitazioni principali assimilate per legge o regolamento, in alcuni casi può verificarsi l'ipotesi di occupazione da parte di soggetti diversi dal proprietario;

RITENUTO DI disciplinare la quota a carico del detentore all'interno del range stabilito dalla normativa statale ed in particolare di dare atto che nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per l'abitazione principale. La restante parte è a carico del proprietario;

RICHIAMATI:

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del dicembre 2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

CONSIDERATO che il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (min. cons.)

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 :

- aliquota del 3,0 per mille (tre per mille) per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU e precisamente:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - Unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - Una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- aliquota del 2,5 per mille (due virgola cinque per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- aliquota 0,0 per mille (zero per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.;

3) di dare atto che, le abitazioni principali degli immobili soggetti ad ordinanze sindacali a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al D.L. 74/2012, non ancora agibili, sono esenti dalla TASI fino al 30 giugno 2015 ai sensi del comma 662, art.1 della L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dell'art.18 del Regolamento Comunale approvato con delibera n.26 del 31/7/2014;

4) di determinare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale (ivi comprese quelle assimilate per legge o regolamento), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa nella misura di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	detrazione
Da € 0,00 a € 400,00	€ 150,00
Da € 400,01 a € 600,00	€ 100,00
Da € 600,01 a € 700,00	€ 75,00
Da € 700,01 a € 1000,00	€ 50,00

5) di introdurre un ulteriore detrazione per l'abitazione principale e precisamente di aumentare la detrazione di cui al punto precedente di euro 50 per ciascun figlio (max per n. 3 figli) di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico;

6) di dare atto che nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per l'abitazione principale. La restante parte è a carico del proprietario;

7) di dare atto che il presunto gettito netto della TASI per l'anno 2015, di € 566.000,00 , rappresenta una quota parte rispetto al totale delle spese per servizi indivisibili sostenute dal Comune, e che qui di seguito si evidenziano:

Tipologia di spesa	Importo
<i>Pubblica sicurezza e vigilanza (Funzione 3 Servizio 1)</i>	€ 265.756,00
<i>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (Funzione 8)</i>	€ 378.568,00
<i>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Funzione 10 Servizio 4)</i>	€ 483.928,00
<i>Tutela del verde ed altri servizi ambientali (Funzione 9 Servizio 6)</i>	€ 159.500,00
TOTALE	€ 1.287.752,00

8) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

9) di dare atto che viene rispettato il principio sancito dal comma 677 della L.27/12/2013 n.147 come modificato dall'art.1 del DL 16/2014 e dal comma 679 , art. 1 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) relativamente al fatto che l'incremento di aliquota superiore al 2,5% sia destinato a finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI sostanzialmente equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU;

10) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;

11) di inviare la presente deliberazione, di approvazione delle aliquote e detrazioni TASI, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto dei modi e termini di legge;

Con separata votazione avente il medesimo esito, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto i tempi

necessari a determinarne l'ordinaria esecutività, considerata la materiale redazione del verbale, la sottoscrizione, la pubblicazione e la decorrenza dei 10 giorni previsti dal 3[^] comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, costituirebbero un significativo ritardo in relazione agli effetti che l'atto intende produrre.

In particolare, il presente atto è propedeutico alla approvazione del bilancio di previsione che sancisce la fine del periodo di "gestione provvisoria", deliberato con delibera di Giunta n.146 del 30/12/2014, consentendo la piena operatività amministrativa dell'ente.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 9 DEL 23/03/2015

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, li 16/03/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, li 16/03/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO
F.to Musco Antonino

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 16/04/2015 all'albo pretorio.

Addì 16/04/2015

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Lì _____

IL CAPO SETTORE AA.GG.

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 16/04/2015 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.